

**SCHEMA DI ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 L. 241/1990 FRA ARTEA (AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA), IN QUALITA' DI ORGANISMO PAGATORE (OPR) DELLA REGIONE TOSCANA, E DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, IN QUALITA' DI DIREZIONE DI RIFERIMENTO DEGLI UFFICI COMPETENTI PER LE ISTRUTTORIE (UCI) DEL PIANO STRATEGICO PAC (PSP) 2023-2027, DI CUI AI REG (UE) 2021/2115 E 2021/2116, PER LA DELEGA DA PARTE DELL'OPR AGLI UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLE ATTIVITA' DI ISTRUTTORIA, CONTROLLO E GESTIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO A CARICO DEI FONDI FEASR**

**TRA**

L'**Organismo Pagatore ARTEA (OPR)**, da qui in poi ARTEA, codice fiscale 05096020481, nella persona del Direttore **Fabio Cacioli** con domicilio eletto presso la sede dell'OPR, autorizzato alla firma del presente atto con Decreto del Direttore ARTEA n. XXX del XX maggio 2024

**E**

La **Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della REGIONE TOSCANA**, da qui in poi Direzione, codice fiscale 01386030488, con sede in Firenze, Piazza Duomo n. 10, nella persona di **Roberto Scalacci**, in qualità di Direttore autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. xx/2024 e decreto del direttore n. xx del xx/05/2024

**PREMESSO**

- Che la l.r. 60/1999 istituisce l'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA), che svolge per la Regione Toscana le funzioni di organismo pagatore ai sensi:
  - dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2 dicembre 2021, n. 2021/2116 "sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica Agricola Comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013";
  - del Regolamento Delegato (UE) 7 dicembre 2021, n. 2022/127 "che integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro";
  - del Regolamento di esecuzione (UE) 21 dicembre 2021, n. 2022/128 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- che il Decreto legislativo n. 74 del 21 maggio 2018, "Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni

---

in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154", e s.m.i, prevede la possibilità di riconoscere organismi pagatori, con le modalità e le procedure stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

- che il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 7 novembre 2022 stabilisce "Disposizioni attuative del regolamento (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021, relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori e all'attività di supervisione dell'autorità competente";
- che la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 riordina le funzioni provinciali in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni) e modifica le leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 65/2014;
- che ARTEA è organismo certificato ISO/IEC 27001 per garantire un adeguato livello di sicurezza dei dati e delle informazioni, nell'ambito della gestione dei servizi informativi a supporto dell'autorizzazione, dell'esecuzione e della contabilizzazione dei pagamenti alle imprese agricole, attraverso l'identificazione, la valutazione e il trattamento dei rischi ai quali le informazioni sono soggette;
- che ARTEA è inoltre organismo certificato UNI ISO 37001:2016 – Sistemi di gestione anticorruzione con cui viene conformata la politica organizzativa, in coerenza con gli indirizzi della Regione Toscana, ad un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione certificato da un organismo di certificazione indipendente accreditato.

#### **RICHIAMATI**

- il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di

---

gestione e di controllo della politica agricola comune l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- il Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- la Comunicazione della Commissione “Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01)”;
- la Decisione di esecuzione della Commissione C (2022) 8645 del 2/12/2022 che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (CCI: 2023IT06AFSP001);
- il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 dell'Italia;
- il Decreto Ministeriale MASAF 4 agosto 2023, n. 0410727 “Modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116”;
- il D. Lgs 17 marzo 2023, n. 42 “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”;
- la Deliberazione della Giunta regionale della Toscana n. 1534 del 27/12/2022 che approva il testo del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta regionale della Toscana n. 1582 del 18/12/2023 ad oggetto “Reg (UE) n. 2021/2115 – FEASR – Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023 – 2027. Approvazione del documento attuativo competenze”, così come modificata dalla DGR n. 742 del 25/06/2024;
- la Deliberazione della Giunta regionale della Toscana n. 1599 del 28/12/2023 ad oggetto “Reg (UE) n. 2021/2115 – FEASR – Complemento per lo Sviluppo Rurale. Approvazione Disposizioni Comuni - documento attuativo per gli interventi a investimento materiali e immateriali”, così come modificata dalla DGR n. 742 del 25/06/2024;

- 
- il Decreto del Direttore di ARTEA n. 2427 del 29/07/2024 ad oggetto “FEASR – Complemento per lo Sviluppo Rurale 2023-2027. Misure a investimento. Disposizioni comuni – domande di pagamento”;

#### **RICORDATO**

- che il “Documento attuativo Competenze” di cui alla Delib GR 1582/2023, così come modificato dalla DGR 742/2024, dettaglia le funzioni dell’organismo pagatore regionale, responsabile della gestione e del controllo delle spese ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/2016, individuando le seguenti funzioni che competono ad ARTEA:
  - gestione dei procedimenti amministrativi relativi alle domande di pagamento presentate dai beneficiari mediante l’utilizzo del sistema informativo dell’Agenzia;
  - definizione e l’implementazione delle procedure di raccolta e trattamento delle domande di pagamento, delle procedure di controllo amministrativo ed in loco;
  - esecuzione dei controlli amministrativi e in loco sulle domande di pagamento;
  - liquidazione delle domande di pagamento, erogando le somme ai beneficiari, e successiva contabilizzazione, effettuandone la prevista rendicontazione nei confronti della UE e dello Stato;
  - supervisione delle attività eventualmente delegate a soggetti terzi al fine di garantire il rispetto delle procedure;
  - fornitura al Sistema di informazione elettronico dell’Organismo di Coordinamento, dei dati tecnici, economici e finanziari disponibili sui propri sistemi informativi, ai fini del monitoraggio dei progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi e dei target intermedi e finali fissati;
  - accessibilità e conservazione dei dati e dei documenti presenti sul sistema informativo;
  - elaborazione e fornitura, entro le scadenze previste dalla Regolamentazione UE degli elementi necessari inerenti:
    - i conti annuali delle spese sostenute nello svolgimento dei compiti affidati;
    - la relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione, che indica che le spese sono state effettuate conformemente all’articolo 37 del regolamento 2021/2016;
    - il riepilogo annuale delle relazioni finali di audit e dei controlli effettuati, comprese un’analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze

- 
- individuati nei sistemi di governance, così come le azioni correttive avviate o programmate;
- la dichiarazione di gestione attestante che le informazioni sono presentate correttamente e sono complete ed esatte e che il sistema di governance istituito funziona correttamente;
  - collaborazione con le Autorità di gestione, l’Organismo di Coordinamento, l’Organismo di Certificazione, nonché con ogni altro soggetto ai fini della corretta applicazione e attuazione della normativa Regolamentare UE e nazionale.
  - che il “Documento attuativo Competenze” di cui alla Delib GR 1582/2023, come modificata con Delibera GR n. 742/2024, definisce inoltre, al paragrafo 6 “Fasi procedurali e competenze” le competenze per le singole fasi procedurali/attività necessarie per l’attuazione degli interventi del CSR 2023-2027 e al paragrafo 6.6 “istruttoria delle domande” che per i bandi di cui al punto 6.1 lettera d (bandi a pacchetto, bandi per interventi di investimento – SRD – e per altri tipi di intervento – SRE –) le seguenti attività istruttorie sono svolte dalla Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale sulla base di delega conferita dall’organismo pagatore ai sensi del Reg. UE 2022/127:
    - Istruttoria della richiesta di anticipo
    - Approvazione dell’Elenco di liquidazione dell’anticipo
    - Istruttoria della richiesta di pagamento per stato di avanzamento lavori (SAL)
    - Approvazione dell’Elenco di liquidazione del SAL
    - Accertamento finale degli interventi realizzati
    - Istruttoria della domanda di pagamento del Saldo
    - Approvazione dell’Elenco di liquidazione del Saldo

Le attività sopra elencate sono affidate con ordine di servizio del direttore della direzione Agricoltura e sviluppo rurale ai Settori afferenti alla Direzione e possono essere svolte anche tramite affidamento a terzi.

## **CONSIDERATO**

- che l’art. 9, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/2116 stabilisce che gli organismi pagatori sono servizi od organismi degli Stati membri e, ove applicabile, delle loro regioni, incaricati di gestire e controllare le spese del FEASR e del FEAGA e, fatta eccezione per l’esecuzione dei pagamenti, possono delegare l’esecuzione dei propri compiti;
- che l’art. 1, paragrafo 1 del Regolamento delegato (UE) n. 2022/127, stabilisce, a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 che gli Organismi Pagatori forniscono, per quanto riguarda i pagamenti che eseguono e la comunicazione e conservazione delle informazioni, garanzie sufficienti in ordine:

- 
- alla corrispondenza della spesa al relativo output dichiarato e l'effettuazione della spesa in conformità dei sistemi di governance applicabili per quanto riguarda i tipi di intervento di cui al regolamento (UE) 2021/2115;
  - alla legittimità e alla regolarità dei pagamenti in riferimento alle misure di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013, oltre ad altri regolamenti;
  - l'esatta e integrale contabilizzazione dei pagamenti eseguiti;
  - l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa dell'Unione;
  - la presentazione dei documenti necessari nei tempi e nella forma previsti dalle norme dell'Unione;
  - l'accessibilità dei documenti e la loro conservazione in modo da garantirne la completezza, la validità e la leggibilità nel tempo, compresi i documenti elettronici ai sensi delle norme dell'Unione;
- che l'allegato I del Regolamento delegato (UE) n. 2022/127 “Criteri di riconoscimento per gli organismi pagatori”, al paragrafo 1, lettera D), prevede che, se l'organismo pagatore delega a un altro organismo l'esecuzione di uno qualsiasi dei propri compiti, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
- un accordo scritto tra l'organismo pagatore e tale organismo deve specificare, oltre ai compiti delegati, la natura delle informazioni e dei documenti giustificativi da presentare all'organismo pagatore, nonché i termini entro i quali devono essere forniti. Il protocollo deve consentire all'organismo pagatore di rispettare i criteri per il riconoscimento;
  - l'organismo pagatore resta in ogni caso responsabile dell'efficace gestione dei fondi di cui trattasi; esso rimane l'unico responsabile della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, compresa la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, e ad esso compete dichiarare alla Commissione la spesa corrispondente e contabilizzarla;
  - le responsabilità e gli obblighi dell'altro organismo, segnatamente per il controllo e la verifica del rispetto della normativa dell'Unione, vanno chiaramente definiti;
  - l'organismo pagatore garantisce che l'organismo delegato dispone di sistemi efficaci per espletare in maniera soddisfacente i compiti che gli sono assegnati;
  - l'organismo delegato conferma esplicitamente all'organismo pagatore che espleta effettivamente i compiti suddetti e descrive i mezzi utilizzati;
  - l'organismo pagatore sottopone periodicamente a verifica i compiti delegati per accertarsi

---

che l'operato dell'organismo sia di livello soddisfacente e conforme alla normativa dell'Unione;

## **RITENUTO**

di sottoscrivere il presente Accordo ai sensi dell'art. 15 l. 241/90 fra ARTEA (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura), in qualità di organismo pagatore (OPR) della Regione Toscana, e Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Toscana, in qualità di direzione di riferimento degli uffici competenti per le istruttorie del Piano Strategico PAC (PSP) 2023-2027 per la delega da parte dell'OPR agli uffici della giunta regionale delle attività di istruttoria, controllo e gestione delle domande di pagamento a carico dei fondi FEASR, definendo attraverso il presente protocollo scritto obblighi e responsabilità dei soggetti coinvolti nell'attuazione del CSR 2023 - 2027;

## **RECEPITI I CONTENUTI DI CUI IN PREMESSA, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1**

#### **Oggetto e finalità**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Il presente Accordo ai sensi dell'art. 15 l. 241/90 disciplina la delega da parte dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR) alla Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, in qualità di direzione di riferimento degli Uffici Competenti per le Istruttorie (UCI), delle attività di istruttoria, controllo e gestione delle domande di pagamento a carico dei Fondi FEASR, così come definite al successivo articolo 2 e i relativi impegni che la Direzione assume nei confronti dell'OPR, in qualità di organismo delegato (OD) ai sensi dell'Allegato I, paragrafo 1, lettera D "Delega", del Regolamento delegato (UE) n. 2022/127, relativamente alle medesime attività.

### **Articolo 2**

#### **Settori e attività**

1. Le attività che la Direzione svolge in attuazione del presente Accordo ai sensi dell'art. 15 l. 241/90 attengono al Piano Strategico PAC (PSP) 2023 – 2027, così come declinato nel Complemento di Sviluppo Rurale della Regione Toscana (CSR) 2023 – 2027, compresi i trascinamenti provenienti dalle programmazioni precedenti, e sono relative ai tipi di intervento per lo sviluppo rurale delineati dalle "Disposizioni comuni per gli interventi di investimento materiali e immateriali" di cui alla Delib GR 1599/2023, come modificata dalla DGR 742/2024, e del "Complemento per lo Sviluppo Rurale 2023 -2027. Misure a investimento. Disposizioni comuni – domande di pagamento" di cui al DD ARTEA n. 2427/2024, ed in particolare:

- gli investimenti (SRD);
- l’insediamento dei giovani agricoltori e dei nuovi agricoltori, e l’avvio di imprese rurali (SRE);
- la cooperazione (SRG);
- lo scambio di conoscenze e la diffusione dell’informazione (SRH);
- gli impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione (limitatamente alle SRA 16 e SRA 31).

Le attività disciplinate dal presente Accordo ai sensi dell’art. 15 l. 241/90, fatte salve eventuali ulteriori necessità che possono essere concordate fra le parti, attengono pertanto agli interventi di seguito elencati:

<b>Cod.</b>	<b>Descrizione</b>
SRA16	Conservazione Agrobiodiversità -banche del germoplasma
SRA31	Sostegno per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche forestali
SRD01	Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole
SRD02	Investimenti produttivi agricoli per ambiente clima e benessere animale
SRD03	Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole
SRD04	Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale
SRD05	Impianto forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli
SRD06	Investimenti per la prevenzione ed il rispristino del potenziale produttivo agricolo
SRD07	Investimenti in infrastrutture per l’agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali
SRD08	Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali
SRD11	Investimenti non produttivi forestali
SRD12	Investimenti prevenzione e ripristino danni foreste
SRD13	Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
SRD15	Investimenti produttivi forestali
SRE01	Insediamento giovani agricoltori

---

SRE02	Insediamento nuovi agricoltori
SRE03	Avvio di nuove imprese connesse alla silvicoltura
SRE04	Start up non agricoli
SRG01	Sostegno ai Gruppi Operativi del PEI AGRI
SRG02	Costituzione organizzazioni di produttori
SRG06	LEADER - attuazione strategie di sviluppo locale
SRG07	Cooperazione per lo sviluppo rurale locale e smart village
SRG08	Sostegno ad azioni pilota e di collaudo dell'innovazione
SRG09	Cooperazione per azioni di supporto all'innovazione e servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e agroalimentare
SRG10	Promozione dei prodotti di qualità
SRH01	Erogazione di servizi di consulenza
SRH02	Formazione dei consulenti
SRH03	Formazione degli imprenditori agricoli degli addetti alle imprese operanti nei settori agricoltura, zootecnia, industrie alimentari, e degli altri soggetti provati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali
SRH04	Azioni di informazione
SRH05	Azioni dimostrative per il settore agricolo/forestale e i territori rurali
SRH06	Servizi di back office per l'AKIS

2. Le attività che la Direzione svolge nell’ambito del presente Accordo ai sensi dell’art. 15 l. 241/90 consistono in:
- Istruttoria della richiesta di anticipo
  - Approvazione dell’Elenco di liquidazione dell’anticipo
  - Istruttoria della richiesta di pagamento per stato di avanzamento lavori (SAL)
  - Approvazione dell’Elenco di liquidazione del SAL
  - Accertamento finale degli interventi realizzati
  - Istruttoria della domanda di pagamento del Saldo
  - Approvazione dell’Elenco di liquidazione del Saldo
3. La Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, tramite gli Uffici Competenti per le Istruttorie, è responsabile delle attività di cui al presente Protocollo e ne assicura la corretta attuazione in ogni fase procedimentale.

- 
4. Le fasi istruttorie sopra elencate sono svolte sulla base delle indicazioni operative fornite da ARTEA, in collaborazione con l'Autorità di Gestione Regionale e l'Ufficio regionale responsabile per l'intervento.

### **Articolo 3**

#### **Responsabilità ed obblighi di ARTEA**

1. ARTEA, per l'espletamento delle attività delegate alla Direzione, si impegna a:

- Definire le modalità operative per lo svolgimento delle attività delegate, in collaborazione con gli uffici regionali competenti per l'intervento;
- rispondere, per gli ambiti di competenza, ai quesiti sottoposti dai soggetti competenti per l'istruttoria;
- proporre attività di formazione agli uffici regionali competenti negli ambiti di operatività dell'agenzia;
- rendere disponibili, tramite il Sistema Informativo (SI), le funzionalità e gli applicativi necessari per lo svolgimento delle attività delegate, inclusa l'assegnazione delle utenze;
- partecipare alle eventuali riunioni di coordinamento tra Organismo Pagatore e Uffici Regionali che saranno convocate;
- comunicare alla Direzione i nominativi e le mansioni del personale ARTEA coinvolto nei procedimenti di autorizzazione al pagamento, per gli interventi interessati dal presente protocollo;
- effettuare le verifiche di cui al punto vi del paragrafo D.1 dell'Allegato I “Criteri di riconoscimento per gli organismi pagatori di cui all'articolo 1, paragrafo 2” del Regolamento Delegato (UE) 2022/127;
- fornire le indicazioni utili per il mantenimento delle certificazioni ISO/IEC 27001 e UNI ISO 37001:2016 a cui ARTEA è sottoposta e comunicare ogni eventuale aggiornamento che possa avere delle ricadute sui soggetti delegati.

### **Articolo 4**

#### **Responsabilità e obblighi della Direzione Agricoltura e sviluppo Rurale**

---

1. La Direzione si impegna a:

- a. trasmettere l'ordine di servizio con il quale si individua l'ufficio incaricato a svolgere le istruttorie per ciascuno degli interventi, informando tempestivamente ARTEA delle eventuali variazioni;
- b. realizzare le attività delegate, anche tramite affidamento a terzi, entro i termini previsti dalla normativa e dalle disposizioni dell'Unione europea, nazionali e regionali, osservando le disposizioni operative fornite dall'Organismo Pagatore;
- c. garantire l'esecuzione delle fasi di cui all'articolo 2, mediante l'impiego delle risorse umane dedicate e nel rispetto delle procedure definite nel Sistema Informativo, comunicando l'elenco dei Responsabili che individueranno ed inseriranno nell'ambito del Sistema Informativo dell'Agenzia, attraverso la propria utenza, il personale autorizzato a svolgere l'istruttoria;
- d. In particolare per quanto riguarda il personale, la Direzione deve individuare e segnalare ad ARTEA:
  - un responsabile di riferimento (il responsabile del procedimento);
  - le risorse umane impiegate nei settori di attività, garantendo che il soggetto che si occupa delle attività istruttorie di un progetto in fase di assegnazione sia diverso da quello che provvede all'istruttoria della/e successiva/e domanda/e di pagamento, SAL o SALDO;
  - la dotazione informatica e strumentale a disposizione del proprio personale;
- e. mantenere i requisiti organizzativi e di funzionamento come definiti nel presente protocollo e comunicare tempestivamente ad ARTEA ogni eventuale variazione;
- f. garantire la massima collaborazione nell'ambito delle attività di verifica e di controllo realizzate da ARTEA, dalla società di certificazione prevista dal Regolamento Delegato (UE) 2022/127, dal MASAF, da AGEA Coordinamento, dalla Commissione europea, dalla Corte dei Conti e da qualunque altro soggetto controllore esterno ne abbia titolo, nonché garantire l'accesso ai propri locali e alla documentazione ed ai dati connessi alle attività svolte;
- g. raccordarsi con ARTEA per giungere a un parere condiviso sulle proposte di orientamento, prima di procedere alla loro diffusione;
- h. presentare annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, un resoconto, redatto secondo un modello concordato con ARTEA, sullo svolgimento delle attività delegate,

---

indicando anche le principali criticità riscontrate;

- i. costituire, aggiornare, mantenere ed archiviare, presso le proprie strutture, secondo le modalità comunicate da Artea, l'eventuale documentazione cartacea non inseribile sul sistema informativo di ARTEA;
  - j. fornire segnalazioni sulle irregolarità e/o sulle potenziali frodi riscontrate nel corso dei procedimenti istruttori, al fine di porre in essere le opportune attività di approfondimento e segnalazione alle autorità giudiziarie e le azioni preventive al perpetrarsi delle stesse;
  - k. collaborare alla realizzazione delle verifiche di cui al punto vi del paragrafo D.1 dell'Allegato I "Criteri di riconoscimento per gli organismi pagatori di cui all'articolo 1, paragrafo 2" del Regolamento Delegato (UE) 2022/127.
2. Con specifico riferimento al Sistema Informativo (SI) di ARTEA, la Direzione si impegna a:
- a. garantire che tutti i funzionari abbiano accesso al sistema informativo, al fine di disporre dei dati contenuti nell'anagrafe delle imprese e poter gestire i procedimenti di competenza dell'OPR;
  - b. assicurare che tutti i funzionari siano dotati di attrezzature adeguate per l'accesso al SI via internet;
  - c. assicurare l'accesso via internet attraverso connessioni stabili ed affidabili che garantiscano un adeguato livello delle prestazioni, anche in caso di connessione contemporanea di tutti i funzionari abilitati al SI.
3. La Direzione si impegna inoltre ad adeguarsi nella propria attività affinché ARTEA permanga nelle certificazioni UNI ISO 37001:2016 e ISO IEC/27001, secondo le modalità che saranno di volta in volta indicate da ARTEA.
4. Nel caso in cui ARTEA sia soggetta a contestazioni anche finanziarie, da parte della Commissione, relativamente al mancato rispetto della normativa europea ed emerga che queste dipendono da inadempienze di Regione Toscana al presente Accordo stipulato ai sensi dell'art. 15 l. 241/90, la Regione Toscana si impegna a rilevare indenne l'Agenzia da possibili danni e/o contestazioni derivanti da tali inadempienze.

## Articolo 5

### **Impegni ed adempimenti specifici della Direzione Agricoltura e sviluppo Rurale inerenti l'avvio del procedimento di recupero**

---

1. Con riferimento:

- alla normativa comunitaria vigente in materia di recuperi, ed in particolare al Reg UE 1306/2013, Reg UE 2116/2021, Reg. 127/2022, Reg UE 128/2022, Reg UE 206/2024, Reg. UE 205/2024
- alle disposizioni nazionali pertinenti: D. lgs 42/2023
- alla Delibera della GRT 1582 del 18/12/2023 e successivi adeguamenti

allo scopo di avviare tempestivamente le procedure di recupero, di scongiurare rettifiche finanziarie di impatto significativo e di effettuare le comunicazioni all’Ufficio Frodi Europeo (OLAF) nelle tempistiche previste, gli uffici competenti per le istruttorie devono trasmettere ad ARTEA tutti gli atti relativi a segnalazioni esterne o derivanti da controlli eseguiti in proprio.

Tali atti dovranno essere trasmessi ad ARTEA per PEC (o con altra procedura informatica se implementata e comunicata) nel rispetto delle seguenti tempistiche:

- entro 10 giorni lavorativi dall’emissione, se atto regionale;
- entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione, se atto esterno.

2. Entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione inviata dagli uffici territoriali, ARTEA valuta la documentazione pervenuta e informa gli uffici competenti per l’istruttoria in merito agli adempimenti successivi e individua i termini entro i quali devono adempiere secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria.

## **Articolo 6**

### **Conflitto d’interessi**

1. Il personale della Direzione che partecipa alle attività previste dal presente Protocollo non deve trovarsi in una situazione di conflitto d’interessi nell’esercizio delle mansioni svolte.
2. Al fine di ottemperare a tale obbligo, ogni soggetto che opera in virtù del presente protocollo deve compilare tempestivamente, e comunque periodicamente all’inizio di ogni anno, il modulo informatico relativo all’indicazione delle potenziali situazioni di conflitto di interessi tramite l’apposita procedura predisposta sul Sistema informativo di ARTEA.
3. Al personale che si trovi in condizione di conflitto di interessi non è consentita la partecipazione al procedimento amministrativo per le posizioni nelle quali ha dichiarato tale incompatibilità. In tali casi è necessaria una segnalazione di incompatibilità al proprio dirigente, affinché ponga in essere le azioni conseguenti all’interno del sistema informativo.

## **Articolo 7**

### **Attività di controllo di ARTEA**

- 
1. ARTEA, in base al disposto dell'Allegato I del Reg. (UE) 2022/127, nel ruolo di responsabile unico della legittimità e della regolarità delle attività di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti, esegue i seguenti controlli affinché le attività svolte siano conformi alla normativa dell'Unione:
    - controlli amministrativi sull'attività svolta dal soggetto delegato sulle domande di pagamento prima di procedere all'autorizzazione, affinché si possa tener conto in ogni momento della correttezza del procedimento e dell'adeguatezza dei controlli;
    - verifiche dei compiti delegati per accertarsi che l'operato del soggetto delegato sia conforme a quanto previsto dal presente protocollo e rispetti di quanto previsto dal Reg (UE) 2022/127;
    - controlli di audit.
  2. Qualora in seguito allo svolgimento delle verifiche di cui al punto precedente emergano delle criticità il soggetto delegato è tenuto a rivedere la pratica sulla base delle indicazioni fornite da ARTEA, tramite comunicazioni di posta elettronica o altra metodologia concordata, anche in collaborazione con le strutture competenti dell'Agenzia;
3. Nell'effettuare le proprie attività di controllo, ARTEA può avvalersi di soggetti delegati.

## **Articolo 8** **Inadempienze, intervento sostitutivo**

1. ARTEA, accertato il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente accordo, invita ad adempiervi entro un congruo periodo di tempo, allo scadere del quale, in caso di mancato adempimento, ARTEA pone inessere gli interventi sostitutivi necessari.
2. Qualora si rilevino irregolarità nell'utilizzo degli accessi al Sistema Informativo e delle informazioni in esso contenute, l'OPR revoca le autorizzazioni e le abilitazioni rilasciate.

## **Articolo 9** **Durata**

1. Il presente protocollo è valido fino alla conclusione delle attività inerenti la programmazione 2023/2027, ferma restando la necessità di apportare aggiornamenti, sulla base di quanto previsto dalla Delib GR 1582/2023, e successive modifiche per gli adeguamenti, e salvo ulteriori termini indicati dagli eventuali Regolamenti UE di transizione.

---

## Articolo 10

### Trattamento dei dati personali e accesso ai dati

1. La Direzione dichiara di aver adottato adeguate misure tecniche ed organizzative per la sicurezza dei dati, nel rispetto del d.lgs 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e del Regolamento (UE) 2016/679, e s'impegna a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti al presente Accordo ai sensi dell'art. 15 l. 241/90, anche successivamente alla cessazione dello stesso, le informazioni confidenziali di cui sia venuta a conoscenza e come tali definite dalla Regione;
2. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipulazione del presente Accordo verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e di quanto disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679.
3. Ai sensi dell'Art. 24 Regolamento (UE) 2016/679 titolare del trattamento dei dati è ARTEA in persona del Direttore dell'OPR, ai sensi del decreto n. XXX/XXXX e del decreto n. XXX/XXXX mentre la Direzione Agricoltura viene nominata responsabile esterno del trattamento;
4. Al momento della sottoscrizione dell'Accordo la Direzione Agricoltura e sviluppo rurale:
  - a. dichiara di essere consapevole che i dati trattati nell'espletamento delle attività affidate sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione degli obblighi previsti dal D.Lgs.196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679;
  - b. si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs.196/2003, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati particolari;
  - c. si impegna ad ottemperare agli obblighi e doveri previsti dall'Atto di nomina per i Responsabili del trattamento dei dati e a seguire le istruzioni ad esso allegate;
  - d. si impegna ad adottare le disposizioni atte a tutelare i dati, nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti connessi alle attività affidate;
  - e. si impegna a nominare ai sensi dell'Art. 28 Regolamento (UE) 2016/679 entro 30 giorni di calendario dalla sottoscrizione della presente convenzione, i soggetti autorizzati al trattamento stesso e ad impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidati e a comunicare qualsiasi modifica relativa all'elenco dei soggetti

---

autorizzati al trattamento con la relazione tecnica annuale di cui alla presente convenzione;

- f. si impegna a predisporre, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento (UE) 2016/679 e nei limiti di quanto esso prescrive, a tenere costantemente aggiornato un Registro delle attività di Trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, laddove ne venga fatta richiesta, ai sensi dell'art. 30, comma 4 del Regolamento;
  - g. si impegna ad informare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach) il Titolare ed il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di Regione Toscana, tempestivamente e senza ingiustificato ritardo, entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza dell'evento;
  - h. si impegna, qualora riceva istanze degli interessati in esercizio dei loro diritti di cui dall'art. 15 all'art. 22 del GDPR, a:
    - I. darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare, allegando copia della richiesta;
    - II. valutare con il Titolare la legittimità delle richieste;
    - III. coordinarsi con il Titolare al fine di evadere le richieste pervenute;
  - i. si impegna a non trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare;
  - j. si impegna a relazionare annualmente, in apposito paragrafo del resoconto annuale, sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente la Regione Toscana/OPR in caso di situazioni anomale o di emergenze;
  - k. consente l'accesso di OPR o di loro incaricato al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate;
  - l. garantisce un tempestivo aggiornamento degli accessi al sistema informativo del personale, con particolare riferimento alla disabilitazione dei profili utenti non più necessari/attivi.
5. I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguitamento delle finalità per cui i dati sono trattati, nei limiti stabiliti da leggi o regolamenti e, comunque, non oltre il termine di 10 anni dall'ultimo atto o comunicazione inerente il procedimento.
6. Eventuali specificazioni, necessarie per il trattamento di dati particolari o tipologie di flussi di dati

---

particolarmente complessi, potranno essere oggetto di apposito disciplinare.

## **Articolo 11**

### **Norme conclusive**

1. Le parti prendono atto che il presente protocollo le impegna ad uno scambio reciproco di servizi, senza che ciò comporti alcun onere economico per entrambe.

*Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale*

*Per l'OPR ARTEA*  
*Il Direttore*

---

*Per la Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale*  
*Il Direttore*

---